

TRATTATO  
SU  
LA NUNCIAZIONE  
DI  
NUOVA OPERA

FATTO DALL' AVVOCATO  
LEONARDO DE SANCTIS.

---

NAPOLI ,  
DALLA TIPOGRAFIA CHIANESE  
*Strada Stella num.º 10.*

1831.

NAP 018 0015

Barcode 2134451-10

Quel ch' in Tessaglia ebbe le man sì pronte  
A farla del civil sangue vermiglia ;  
Pianse morto il marito di sua figlia  
Raffigurato alle fattezze conte :

E 'l pastor , ch' a Golia ruppe la fronte ,  
Pianse la ribellante sua famiglia ;  
E sopra 'l buon Saul cangiò le ciglia :  
Ond' assai può dolersi il fiero monte.

Ma voi , che mai pietà non discolora ,  
E ch' avete gli schermi sempre accorti  
Contra l' arco d' Amor , che 'ndarno tira ;

Mi vedete straziare a mille morti :  
Nè lagrima però discese ancora  
Da' be' vostr' occhi ; ma disdegno ed ira.

*Petrarca Sonetto XXXVI.*



# I N D I C E

<b>INTRODUZIONE</b>	pag. 5
§. I. <i>Se le leggi Romane valgono nella nunciazione di nuove opere.</i>	7
§. II. <i>Denunzia, e sua divisione.</i>	8
§. III. <i>La denunzia della nuova opera non ha luogo ne' lavori già compiuti.</i>	9
§. IV. <i>La nunciazione non ha luogo ne' lavori che non cambiano la forma della cosa.</i>	10
§. V. <i>La nunciazione non ha luogo ne' lavori che non sono attaccati al suolo.</i>	ivi
§. VI. <i>La nunciazione non ha luogo nei lavori che non possono differirsi senza grave danno.</i>	11
§. VII. <i>Persone che hanno diritto di denunziare la nuova opera.</i>	12
§. VIII. <i>Chi non ha diritto di denunziare la nuova opera.</i>	13
§. IX. <i>Cosa si ricerchi per la validità della denunzia.</i>	14
§. X. <i>La denunzia può farsi per mezzo di un terzo.</i>	15
§. XI. <i>Non vi è bisogno di farla personalmente al padrone della nuova opera.</i>	ivi
§. XII. <i>La nunciazione può farsi in qualunque giorno.</i>	16
§. XIII. <i>Effetti della denunzia.</i>	ivi
§. XIV. <i>Quando cessa l'effetto della denunzia.</i>	17
§. XV. <i>Il giudizio di nunciazione deve terminare dentro tre mesi.</i>	ivi
§. XVI. <i>La denunzia finisce colla morte del denunziante.</i>	18
§. XVII. <i>Competenza della nunciazione fissata dall'art. 103 n. 4 LL. di proc. civ., e dall'art. 22 della leg. organ. n. 4 de' 29 maggio 1817. e Decis. di Supr. Corte analoga a ciò.</i>	19
<i>Decisione della Suprema Corte di Giustizia.</i>	ivi
§. XVIII. <i>Decreto de' 29 Agosto 1830., e pubblicato ai 7 Settembre detto anno.</i>	25

Napoli 11 Novembre 1830

PRESIDENZA DELLA GIUNTA DI PUBBLICA  
ISTRUZIONE.

Vista la dimanda del Tipografo Francesco Chianese,  
con la quale chiede di voler stampare l'opera inti-  
tolata = *Trattato sulla nunciazione di nuova opera*  
dell' Avvocato Leonardo de Sanctis.

Visto il favorevole parere del Regio Revisore Signor  
D. Antonio Freppa;

Si permette, che l' indicata Opera si stampi, però non  
si pubblichi senza un secondo permesso, che non si  
darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà at-  
testato di aver riconosciuta nel confronto la impres-  
sione all' originale approvato.

Il Presidente

M. COLANGELO.

*Pel Segretario generale — L' aggiunto*

ANTONIO COPPOLA



## INTRODUZIONE.



**V**i fu gran contesa fra Cartagine e Cirene intorno a' loro confini. Cirene era una Città molto forte, situata sulle spiagge del mediterraneo verso la gran Sirte, ch'era stata fabbricata da Batto Lacedemone — *Sallust. de Bell. Jugut.* -- *Valer. Max. L. 3 C. 6.*

Fu convenuto da ambe le parti che due giovani partissero nel medesimo tempo da ciascuna delle due Città, e che il luogo, ov'eglino s'incontrassero, servisse di confine a' due *Stati*.

I Cartaginesi (erano due fratelli di nome *Fileni*) furono più solleciti. --- Gli altri pretendevano che vi fosse dell'inganno; poichè supponevano che fossero partiti prima dell'ora destinata: ricusavano quindi d'osservare la convenzione.

I detti due fratelli per togliere ogni sospetto di soperchieria si contentavano d'essere sepolti vivi nel luogo dell'incontro: acconsentirono; ed i Cartaginesi vi eressero ivi due altari in lor nome: fu appellato quel luogo gli altari de' *Fileni*: *erae Philenorum*: servì di confine all'Imperio Cartaginese: lo stesso si stendeva da quel luogo

fino alle colonne d' Ercole — *Rollin tom. 1*  
*pag. 158.*

Mosso anche io da pubblico bene scrivo quest' altro trattato cioè la nunciazione della nuova opera ch' è un trattato interessante.



7

## TRATTATO DELLA NUNCIAZIONE DI NUOVA OPERA.

§. I. — *Se le leggi Romane valgono nella  
nunciazione di nuove opere.*

NELLE nostre vigenti leggi su la nunciazione di nuova opera non abbiamo nulla di proposito. Solo due articoli ne fanno un semplice cenno, ma di passaggio. Piuttosto ne parlano per fissare la competenza, che per discutere la materia, e darci delle norme. Uno di questi articoli è l'art. 22, n. 4 della legge organica de' 29 di maggio 1817, ove dà la facoltà a' giudici di circondario di conoscere e giudicare appellabilmente qualunque sia il valore della nunciazione di nuove opere. L'altro è l'art. 103, num. 4 delle LL. di proc. civ. ove vi è più chiarezza, ed è così espresso: — » La  
» citazione sarà sempre fatta davanti il giudice  
» del luogo dove è situata la cosa litigiosa, quan-  
» do si tratta di *nunciazione* di nuova opera, a  
» solo oggetto d'impedire ogni innovazione che al-  
» terasse lo stato attuale della cosa.

Quindi bisogna ricorrere alle leggi Romane, e ciò a' termini del decreto de' 21 maggio 1819 pubblicato a' 29 detto ove nell'art. 3 si esprime così: — » Dal giorno indicato nel precedente ar-  
» ticolo, cioè dal 1. di settembre 1819 le leggi  
» Romane, le costituzioni, i capitoli del Regno,  
» le prammatiche, le sicule sanzioni, i reali di-  
» spacci, le lettere circolari, le consuetudini ge-  
» nerali, e locali, e tutte le altre disposizioni le-  
» gislative cesseranno ne' nostri dominj al di là  
» del Faro di aver forza di legge nelle materie

» che formano *oggetto* delle *disposizioni* contenute nel Codice per lo Regno delle due Sicilie.

Quindi è chiaro che non essendo la detta *nunziazione* oggetto preciso delle disposizioni di detto Codice si deve ricorrere alle leggi romane le quali, per questa materia, sono rimaste in vigore.

## §. II. — *Denunzia, e sua divisione.*

Quando in un fondo si fa una nuova opera capace di cagionar danno o incomodo al fondo vicino si dà luogo alla *denunzia*. La stessa per diritto romano dava al proprietario di questo fondo due mezzi legali per garentirsi. L' uno di ottenere dal Pretore l' inibizione a proseguire il lavoro incominciato, e questa si appellava *pubblica denunzia*. L' altro si chiamava *denunzia privata*, la quale consisteva in alcune formalità denotanti l' animo del proprietario d' impedire il lavoro: come il toccare con le mani il lavoro medesimo: il gettarvi un sasso: l' intimare a' lavoranti di desistere. Ognuna di queste due denunzie faceva subito sospendere l' opera. Non poteva proseguirsi. Si doveva prima giudicare con piena cognizione di causa se il vicino aveva diritto d' impedirla. Il padrone del nuovo lavoro però se voleva proseguire doveva dare idonea sicurtà di demolirla, quando la denunzia si riconosceva legittima.

Questa divisione di denunzia dalle nostre leggi non si riconosce. Una è la denunzia, e questa si deve fare al magistrato. Lo stesso ne ordina l' impedimento a solo oggetto d' impedire ogni innovazione che alterasse lo stato attuale della cosa, articolo 103, nnn. 4 LL. di proc. civ. — Questa




competenza è nel giudice di circondario. Dopo im-  
pedido null' altro deve fare. Il resto è di compe-  
tenza de' Tribunali in linea di petitorio, eccetto  
però di quello ch' è prescritto nel decreto posto  
in fine di questo trattato. 9

§. III. — *La denunzia della nuova opera non  
ha luogo ne' lavori già compiuti.*

La denunzia di nuova opera ha luogo sola-  
mente ne' lavori incominciati: in quelli già ter-  
minati non ha luogo — *Hoc edictum remedium-  
que operis novi nunciationis adversas futura  
opera inductum est, non adversus praeterita:  
hoc est adversus ea, quae nondum facta sunt,  
ne fiant. L. 1 §. ff. de oper. nov. nunciat.*

Pei lavori già finiti la legge somministra altri  
rimedj — *Nam si quid operis fuerit factum,  
quod fieri non debuit, cessat edictum de operis  
novi nunciatione; et erit transeundum ad inter-  
dictum, quod vi aut clam factum erit, ut resti-  
tuatur. L. 1 §. ff. de opr. novi nunciat.*  
Questa istessa disposizione implicitamente è segnata  
nell' art. 103, num. 4 delle leggi di proc. civile,  
quando il legislatore suppone il caso della nuova  
opera, e finge d' impedirla, per cui quando è fi-  
nita non vi è impedimento: quindi non nuncia-  
zione di nuova opera. Non competenza del giudi-  
ce di circondario. Solo la questione si deve esa-  
minare in linea petitoria avanti il Tribunale. Non  
bisogna perciò confondere in questo caso la tur-  
bativa di possesso. L' opera finita, porta l' azione  
innanzi i Tribunali: *et erit traseundum ad in-*



*terdictum, quod vi aut clam factum erit, ut restituatur.*

§. IV. — *La nunciazione non ha luogo nei lavori che non cambiano la forma della cosa.*

La nunciazione di nuova opera ha solo luogo nei lavori che si fanno di nuovo. Non ha luogo nei *risarcimenti*, che si fanno ai lavori già esistenti. — *Si quis aedificium vetus fulciat, an opus novum nunciare possimus, videamus? Et magis est, ne possimus: hic enim non opus novum facit, sed veteri sustinendo remedium adhibet. L. 1 §. 13 ff. de oper. nov. nunciat.*

Quindi il risarcire, fortificare, e ristorare un muro vecchio, o l'aggiugnervi qualche pezzo che non ne muti la struttura, non cade sotto la nunciazione di nuova opera. — *Opus autem factum accipimus, non si unum aut alterum caementum fuit impositum: sed si proponatur instar quodam operis, et quasi facies quaedam facta operis. L. 21 §. 3 ff. de oper. nov. nunciat.*

§. V. *La nunciazione non ha luogo nei lavori che non sono attaccati al suolo.*

La nunciazione di nuova opera ha solo luogo nei lavori congiunti al terreno. — *Hoc autem edictum non omnia opera complectitur: sed ea sola, quae solo conjuncta sunt, quorum aedificatio vel demolitio videtur opus novum continere. — L. 1 §. 12 ff. de oper. nov. nunciat.*

Non ha luogo nei lavori che appartengono al-



la superficie. — Quindi il taglio d' un albero, di una messe ec. non soggiacciono alla denunzia. — *Idcirco placuit, si quis messem faciat, arbo-rem succidat, vineam pulet, quamquam opus faciat, tamen ad hoc aedictum non pertinere.* L. 1 §. 12 ff. de oper. nov. nunciat. — Quindi su di ciò le nostre leggi sembrano che pure ne parlano chiaro. Poichè nell' art. 22, num. 2 della legge organica dell' ordine giudiziario de' 29 di Maggio 1817 è prescritto che i giudici di circondario conosceranno, e giudicheranno appellabilmente qualunque sia il valore su le rimozioni ed alterazioni di termini, di usurpazioni di terreni, di alberi, di siepi, di fosse, ed altri recinti. — L' istesso prescrive l' art. 103, num. 2 delle leggi di procedura civile, quando dice che la citazione sarà sempre fatta davanti il giudice del luogo dove è situata la cosa litigiosa quando si tratta di rimozione o alterazione di termini, di usurpazione di terreno, di alberi, di siepi, di fossi ed altri recinti, eseguite entro l' anno antecedente alla istanza — Quindi, avendo il legislatore distinto quest' azione dall' azione di nunciazione di nuova opera, pare che non vi cade più dubbio.

§. VI. *La nunciazione non ha luogo nei lavori che non possono differirsi senza grave danno.*

La denunzia della nuova opera ha luogo nei soli lavori che possono essere sospesi e differiti senza grave danno dell' edificante. — *Praeterea generaliter Praetor caetera quoque opera exceptit, quorum mora periculum aliquid allatura est.*

*nam in his quoque contemnendam putavit operis nunciationem. — Quis enim dubitat, multo melius esse, omitti operis novi nunciationem, quam impediri operis necessarii urgentem extructionem. — Totiens autem haec pars locum habet, quotiens dilatio periculum allatura est. L. 12 ff. de oper. nov. nunciat.*

§. VII. *Persone che hanno diritto di denunziare la nuova opera.*

Tutti coloro che hanno interesse nella cosa, hanno diritto di denunziare la nuova opera. — Quindi compete questo diritto a tutti i proprietari. — *Jus habet opus novum nunciandi qui habet dominium. L. unica 8 3 ff. de remission.* Compete ancora a tutti coloro che fanno le veci de' proprietari, come i possessori di buona fede. — *Bona fides tantundem possidenti praestat, quantum veritas, quotiens lex impedimento non est. L. bona fides 136 ff. de regul. jur.* — Compete pure ai creditori che ritengono il fondo in pegno. — *Creditori, cui pignoris nomine praedium tenetur; permittendum est de jure ( idest de servitute ) opus novum nunciare. L. 9 ff. de oper. nov. nunciat.* — Compete finalmente a chi gode sul fondo un diritto di servitù. — *Jus habet opus novum nunciandi qui aut servitutem habet. L. unica §. 3 ff. de remission.*



§. VIII. *Chi non ha diritto di denunziare la nuova opera.*

Il colono, il conduttore, l'inquilino, l'usufruttuario non possono denunziare, perchè non hanno dominio sopra il fondo. *Heinneccio ad Pandect. lib. 39 tit. 1 §. 89.* — È vero però, che l'usufruttuario può denunziare a nome del proprietario, o può ripetere i danni, che cagiona la nuova opera al libero godimento del suo usufrutto. — *Usufructuarius opus novum nunciare suo nomine non potest, aut vindicare usumfructum ab eo, qui opus novum faciat; quae vindictio praestabit ei, quod ejus interfuit, opus novum factum non esse. L. 4 ff. de oper. nov. nunc.* — L'istesso è prescritto dall'art. 539 delle leggi civili così espresso: » Se, durante l'usufrutto, un » terzo commettesse qualche usurpazione sul fon- » do, o altrimenti attentasse alle ragioni del pro- » prietario, l'usufruttuario è tenuto ad avvertirne- » lo » — L'istesso è ancora ordinato dall'art. 1573 delle dette leggi civili così concepito. » Se quelli che » han cagionato molestia per via di fatto, preten- » dano di avere qualche ragione sopra la cosa lo- » cata, o se il fittajuolo egli stesso sia citato in » giudizio per essere condannato a rilasciar la co- » sa in tutto o in parte, o a soffrire l'uso di » qualche servitù, dee chiamare il locatore perchè » venga a garentirlo: e se il chiede, debbe esse- » re rilevato dal giudice, nominando il locatore, » nel cui nome egli possiede.

§. IX. Cosa si ricerchi per la validità della denunzia.

Per la validità della nunciazione deve il denunziante specificare in quali parti del lavoro intende apporre l'impedimento, acciò il lavoro possa essere proseguito nel rimanente. — *Qui nunciat, necesse habeat demonstrare in quo loco opus novum nunciat, scituro eo cui nunciatum est, ubi possit aedificare, ubi interim abstinendum est. Totiens autem demonstratio facienda est, quotiens in partem fiat nunciatio. Caeterum si in totum opus fiat, non est necesse demonstrare, sed hoc ipsum dicere. L. 5 §. 15 ff. de oper. nov. nunciat.* — Dunque l'impedimento di tutto il lavoro non bisogna specificarlo: è solo uopo di esprimerlo.

La nunciazione si deve fare su la faccia del luogo. — *Nunciationem autem in re praesenti faciendam meminisse oportet; id est eo loco ubi opus fiat; sive quis aedificet, sive caepit aedificare. L. 5 §. 2 ff. eod.*

Se il lavoro si eseguisca in più luoghi non basta l'aver denunziato in un sol luogo: è necessario farlo in tutti. — *Si in pluribus locis opus fiat, utrum una nunciatio sufficiat, an vero plures sint necessariae? et ait Julianus, libro XLIX. Digestorum, quia in re praesenti fit nunciatio, plures nunciationes esse necessarias ff. l. 5 §. 16.*

Vi bisognava il giuramento, che doveva prestare il denunziante sulla buona fede della sua denunzia — *Qui opus novum nunciat, jurare debet, non calumniae causa opus novum nunciare. Hoc*



*in sjurandum auctore Praetore defertur, idcirco non exigitur, ut juret quis ante, qui jusjurandum exigat*, L. 5 §. 14 — Da questa legge si rilevava che non era necessario che il giuramento precedeva la denunzia, ma bastava di prestarlo dopo. — Per la Prammatica 18 §. 1 n. 10 *de ordine et forma judic.* in vece del giuramento si faceva un deposito di ducati 6, ovvero 10. Per le nostre leggi non è d'uopo di nulla, art. 197 e 200 Legge organica dell'ordine giudiziario de' 29 di maggio 1817.

§. X. — *La denunzia può farsi per mezzo di un terzo.*

La nunciazione di nuova opera può farsi ancora per mezzo di un terzo, il quale però sia stato autorizzato dal denunziante — *Item nunciationem et nostro et alterius nomine facere possumus*, L. 1 §. 3 ff. de oper. nov. nunciat. — *Qui procuratorio nomine nunciaverit*. L. 5 §. 18 ff. eod.

§. XI. — *Non vi è bisogno di farla personalmente al padrone della nuova opera.*

Non vi è bisogno, che la denunzia sia fatta personalmente al padrone edificante: basta farla a qualunque persona dipendente da lui, e da cui egli possa verisimilmente averne la notizia — *Nunciari autem non utique domino oportet: sufficit enim in re praesenti nunciari ei, qui in re praesenti fuerit, usque adeo ut etiam fabris, vel opificibus, qui eo loco operantur, opus novum nunciari possit . . . . . sufficiat enim in re*

*praesenti operis novi nunciationem factam sit, ut domino possit renunciari. L. 5 §. 3 ff. de oper. nov.*

§. XII. — *La nunciazione può farsi in qualunque giorno.*

La denunzia di nuova opera può farsi anche in giorno feriato — *Denunciatio omnibus diebus fieri potest. L. 1 §. 4 ff. de operis nov. nunc.* — Bisogna però su tal proposito osservare la disposizione dell' art. 157 delle leggi di proc. civile così conceputo. — Non può eseguirsi alcun atto di citazione in giorno di festa legale se non col permesso del Presidente del Tribunale. — Questa disposizione di legge può ancora adattarsi pei giudici di Circondario, poichè *viget eadem ratio*; mentre *quando ratio in Statuto est scripta, tunc statutum extenditur ad casum omissum, ubi viget eadem ratio: et si illa ratio non est expressa, sed una tantum ratio potest reddi, etiam fit extensio statuti, ubi militat eadem ratio.* Tanto più che per le leggi di procedura civile i giudici di Circondario potranno giudicare in tutti gli altri giorni, anche in quelli di domenica e di festa, art. 110 dette leggi di proc. civ.

§. XIII. — *Effetti della denunzia.*

Fatta la denunzia il lavoro si deve subito sospendere — Non può proseguirsi prima che il giudice abbia rievocata la denunzia, o prima che il denunziante dia idonea sicurtà di stare a ragione, o pure che non sia dipeso da lui il non averla da-



ta — *Deinde ait Praetor: cum in locum nunciatum est, ne quid novi operis fieret, qua de agitur, si ea de re satisdatum est, quod ejus cautum sit aut per se stat, quominus satisdetur, quominus illi in eo loco opus facere liceat, vim fieri veto — Hoc interdictum prohibitorium est, ne quis prohibeat facere volentem eum qui satisdedit. . . . . si aliquando stetit per nunciantem quominus satisdetur, nunc non stat, interdictum cessat. L. 20 §. 9 e 15 ff. de oper. nov. nunc. —* Per tutto quello che sia cauzione pare che non sia in facoltà del giudice di Circondario — Deve impedire, e nulla più, art. 103, num. 4 delle leggi di proc. civ.

§. XIV. — *Quando cessa l'effetto della denunzia.*

La denunzia non solo cessa per la sentenza del giudice; ma può cessare ancora pel consenso delle parti — *Si post opus novum nunciatum, conveniat tibi cum adversario, ut opus faceres, an danda sit conventionis exceptio? Et ait Celsus, dandam: nec enim esse periculum, ne pactio privatorum jussui Praetoris anteposita videatur, L. 1 §. 10 ff. de oper. nov. nunciat.*

§. XV. — *Il giudizio di nunciazione deve terminare dentro tre mesi.*

Le controversie sopra la nunciazione debbono ultimarsi dentro il termine di tre mesi: si debbono però dichiarare dentro lo spazio di tre giorni i motivi dell'impedimento proposto: — *Consuet: Si quis*

*impediat, de oper. nov. nunciat.*: si debbono procurare a proprie spese la relazione de' periti fra il termine di giorni trenta decorrendi dal dì dalla notifica della inibizione, altrimenti la denunzia si intende risolta da se stessa, *Real Dispaccio de' 13 Settembre 1731*. L'articolo 414 delle leggi di procedura civile per la relazione de' periti parla così: » Ritardando o negando i periti di » presentare la loro relazione, potranno essere » citati tra il termine di tre giorni a comparire » davanti il Tribunale che gli avrà incaricati, » per sentirsi condannare ad esibire la detta relazione, anche per via d'arresto personale, se » occorra. — Dunque bisogna rimettersi a tale disposizione.

§. XVI. *La denunzia finisce colla morte del denunziante.*

La nunciazione di nuova opera termina colla morte del denunziante. — L'erede, volendo continuare ad impedire il lavoro, deve fare una nuova denunzia. — *Morte ejus qui nunciavit extinguatur nunciatio, sicut alienatione; quia his modis finitur prohibendi actio, L. 8 §. 6. ff. de operis nov. nunciat.* — Questa disposizione sembra identica a quella dell'art. 438 delle leggi di procedura civile così concepita. » — Nelle » cause che non sono in grado di decisione, ogni » procedura posteriore alla notificazione della » morte di una delle parti sarà nulla.



§. XVII. *Competenza della nunciazione fissata dall' art. 103 num. 4 LL. di proced. civile e dall' art. 22 della legge organica n. 4 de' 29 di maggio 1817, e Decisione di Suprema Corte analoga a ciò.*

La competenza della nunciazione della nuova opera è fissata dalla legge: essa appartiene al giudice di circondario. Quindi tutt' i diritti, e le leggi quì espresse si debbano far valere avanti i Regj Giudici, eccetto ciò che ordina il decreto trascritto al §. XVIII. — L' art. 22 della detta legge organica è così concepito: » I Giudici di circondario conosceranno e giudicheranno le controversie su le nunciazioni di nuove opere. — L' art. 103 n. 4 si esprime così: La citazione sarà sempre fatta davanti il Giudice del luogo dove è situata la cosa litigiosa, ove si tratti di nunciazione di nuova opera, a solo oggetto d'impedire ogni innovazione che alterasse lo stato attuale della cosa» — Nulladimeno noi quì trascriviamo letteralmente una decisione della Suprema Corte di Giustizia per ovviare a qualunque errore: eccola.

*Decisione della Suprema Corte di Giustizia.*

» Tra i beni espropriati al Duca di Monteleone una parte del primo piano della casa strada S. Anna de' Lombardi fu aggiudicata a D. Luigi Balsamo: l'intero secondo piano parte abitabile, e parte in costruzione fu aggiudicata al Marchese D. Mariano de Vera d' Aragona.  
» Il Marchese, entrato nel possesso della ca-

» sa aggiudicata , pensò tosto di perfezionarne la  
 » parte in costrutta : quindi terminò alcuni muri  
 » di partimento , e per mezzo d' intelature diede  
 » altra divisione alla sua casa , specialmente divi-  
 » dendo una gran galleria in varie stanze.

» Non ancora de Vera avea perfezionato que-  
 » sti lavori , quando Balsamo intentò un giudizio  
 » di nunciazione di nuova opera ad oggetto di  
 » arrestarne il proseguimento , e di turbativa di  
 » possesso : citò quindi de Vera innanzi al Giu-  
 » dice di S. Giuseppe chiedendo ancora che tutto  
 » l'innovato ridotto si fosse *ad pristinum*.

» Il Regio Giudice, dopo di aver inibito ogni  
 » ulteriore innovazione, ordinò una perizia. I periti  
 » osservarono che de Vera avea di recente co-  
 » strutti due muri cui avea dato spessezza mag-  
 » gior de' sottoposti ; che avea divisa l'antica gal-  
 » leria in tre stanze ; finalmente che nell' apparta-  
 » mento di Balsamo per effetto del soprapposto pe-  
 » so si erano risentite alcune antiche lesione , e si  
 » erano distaccate alcune porzioni d'intonaco; quin-  
 » di i periti furono di parere esservi turbativa di  
 » possesso per i nuovi muri , eccetto però nella  
 » galleria nella quale dissero che i muri di divi-  
 » sione si vedevano anticamente principati.

» In vista di tal parere il Regio Giudice con  
 » sentenza dei 14 Dicembre 1824 permise a de  
 » Vera la continuazione delle fabbriche sulla galle-  
 » ria ; ma lo condannò a demolire gli altri muri.

» Avverso questa sentenza si appellò da ambe  
 » le parti innanzi il Tribunale civile di Napoli , il  
 » quale ordinò una seconda perizia ; ma non o-  
 » stante di essersi con questo atto spianati diversi  
 » dubbj a favor di de Vera , pure il Tribunale , ab-



» bandonando il parere de' periti, elevò solamen-  
 » te la questione della turbativa del possesso, cioè  
 » se vi era o pur no tal turbativa.

» Considerando quindi esser certa l'esistenza  
 « delle innovazioni, che la novità si era fatta nel-  
 » l'anno utile a dedurre l'azione possessoria; che  
 » tali novità erano nocive a Balsamo, e che es-  
 » sendosi fatte senza il di lui consenso, e senza  
 » essersi provveduto in modo legale alla di lui in-  
 » demnità, si era commesso un insulto gravissimo  
 » al di lui possesso, ordinò la demolizione di tut-  
 » te le fabbriche e condannò de Vera alle spese.

» Avverso questa decisione de Vera si pro-  
 » vidde di ricorso per annullamento.

» La Corte Suprema -- Vista la sentenza ---  
 » Visto il ricorso --- Vista la *L. 1 e 14 D. de*  
 » *nov. oper. nunciat.* --- Visto l'art. 22 num. 1  
 » e 4 della legge organica --- Visto l'interdetto  
 » *quod vi, aut clam.*

» Atteso che il Pretore nel caso di nuove fab-  
 » briche, introdusse il diritto della nunciazione  
 » della nuova opera ad impedirlo, e per le ope-  
 » re fatte *in velitum*, vi provvide coll'interdetto  
 » *unde vi aut clam* per ridurle *ad pristinum*.  
 » Secondo le nuove leggi il Giudice locale è com-  
 » petente per la nunciazione di nuova opera a so-  
 » lo oggetto d'impedire ogni innovazione; ed es-  
 » sendo la nunciazione un interdetto, ove l'in-  
 » timato si arresta, cessa la competenza del pre-  
 » tore. Qualora continuansi le opere principiate,  
 » può ordinare la demolizione senza vedere, *de*  
 » *jure, vel injuria* sieno fatte. Il legislatore per-  
 » ciò disse che gl'interdetti *prohibitoria, et re-*  
 » *stitutoria sunt.*

» Nella specie de Vera avea già elevate le  
 » fabbriche nel di lui appartamento superiore a  
 » quello di Balsamo, quando fu da costui chiesta  
 » l'inibizione ed ordinata dal giudice. Or poichè  
 » l'inibito sospese i lavori e come terminò quì la  
 » competenza del regio giudice, fu incompetente  
 » per tutt' altro.

» Nè ciò è men vero, da che al libello di  
 » nunciazione si erano giunte parole di turbative  
 » di possesso. Avvegnachè vi è azione possessoria  
 » nel caso che il possessore sia privato o turbato  
 » nel godimento di un fondo o di un diritto per  
 » esservi conservato o reintegrato. Balsamo non  
 » disse che de Vera si era introdotto nel suo  
 » appartamento, o che gliene avea impedito  
 » l'uso: l'assunto fu, che avea fabbricato su i  
 » muri di spartimento di sua proprietà, e su i  
 » muri divisorii appartenenti ad ambedue, senza  
 » il di lui consenso, o il giudizio de' periti, ri-  
 » chiesto dall' art. 583 delle leggi civili. Ma niu-  
 » na delle due posizioni andava agl' interdetti adi-  
 » piscendae vel recuperandae, vel retinendae  
 » possessionis, per cui fosse competente il Giu-  
 » dice locale.

» Oltracciò essendosi da de Vera dedotto, ed  
 » assicurato dalla perizia eseguita per ordine del  
 » Tribunale, che le fabbriche fatte per ordine del  
 » detto de Vera erano in continuazione delle ope-  
 » re principiate dall' autor comune, e non pre-  
 » giudiciale all' appartamento sottoposto di Balsa-  
 » mo, si trova giustamente chiesto l' interdetto.  
 » Il padrone, che fa servire una parte del suo  
 » edificio all' altra, non costituisce servitù, *res*  
 » sua nemini servit. Ma se le due parti vanno



» poi ad appartenere a due diversi proprietari,  
 » senza che nulla si convenga all' oggetto, le ser-  
 » vitù rimangono *ex destinatione patris familiae*.  
 » E cotesta circostanza dovea entrare nel calcolo  
 » della giustizia del Tribunale per vedere così del  
 » diritto ad impedire, che della competenza del  
 » regio giudice a prendere conoscenza. La omis-  
 » sione urla all' articolo 116 della legge organica,  
 » come all' articolo 22 della legge medesima.

» La questione nuova, se i muri spartimenti  
 » del piano inferiore, sieno comuni, come i muri  
 » divisorj, o solo danno diritto di servitù al pa-  
 » drone dell' appartamento superiore, rendea viep-  
 » più sicura l' incompetenza del regio giudice; dap-  
 » poichè essendo in questo caso la questione del  
 » possesso congiunta alla questione del diritto, di  
 » che se ne hanno più esempj in diversi titoli del  
 » lib. 43 del digesto relativo agl' interdetti, cessa  
 » l' azione straordinaria, e la causa rientra nel  
 » dominio del tribunale, sempre che trattasi di  
 » oggetti di somma indeterminata, come è nel-  
 » la specie.

» Veduta poi la causa nella linea di un muro  
 » comune, da che trattasi di un opera fatta *pa-*  
 » *lam* e sotto l' occhio del condomino non già *vi*  
 » *aut clam*, meno era il caso di turbativa; e sù  
 » dettami della *L. 18 D. comm. div.* citata dal  
 » tribunale in appoggio alla sentenza di demoli-  
 » zione non potea chiedersi, e meno ordinarsi la  
 » riduzione *ad pristinum*, dappoichè come è vero,  
 » che il socio può impedire che il condomino in-  
 » novi sul fondo comune, dopo fatta l' innovazione  
 » non ha diritto di chiedere che si tolga; *ut ta-*

„ *men opus factum tollat agi potest* ; e resta il  
 „ diritto alla rata del prezzo del suolo occupato.

„ Sicchè il tribunale ha violato la legge che  
 „ ha preso in guida.

„ Più : dappoichè i periti aveano assicurato , che  
 „ le fabbriche incominciate dall' antico padrone ,  
 „ continuandosi con avvedimento , come si facea ,  
 „ non recavano pregiudizio al signor Balsamo , si  
 „ trovava comunque tardi sodisfatto al voto del-  
 „ l' articolo 583 delle leggi civili.

„ Ond'è che si è agito incompetentemente nel-  
 „ la causa , e si sono traviate le linee dell' equo ,  
 „ e del giusto nel pronunziare la demolizione di  
 „ un opera che solo per essere *nocuus utilitatis*  
 „ dovea rispettarsi almeno finchè il Balsamo non  
 „ facesse conoscere l' opposto , o mostri un titolo  
 „ che gli dia diritto ad impedire il possesso dell'o-  
 „ pera , ed a distruggere il fatto.

„ Per sì fatti motivi la Corte Suprema annul-  
 „ la la sentenza impugnata — camera civile — del  
 „ dì 12 Novembre 1825.

Questa decisione dimostra evidentemente che  
 per legge nella nunciazione di nuova opera non vi  
 può essere turbativa di possesso , e quindi azion  
 per turbative , poichè è un giudizio preparatorio  
 all' azion possessoria.

§. XVIII. *Decreto de' 29 Agosto 1830 , e  
 pubblicato ai 7 Settembre detto anno.*

Per la nunciazione di nuova opera è uopo il  
 seguente decreto pe' casi espressi nello stesso : es-  
 so è così concepito.



» Francesco I. per la grazia ec.

» Vedute le leggi sull'ordinamento giudiziario  
» del dì 29 di Maggio 1817 pei nostri reali do-  
» minj di quà del Faro, e del dì 7 Giugno 1819  
» pei nostri reali dominj di là del Faro.

» Veduto il real decreto del dì 18 di Novem-  
» bre 1825 per lo divieto di fabbricare o fare in-  
» novazioni ne' fondi e ne' luoghi privati in quella  
» distanza donde possa esservi intropetto ne' pa-  
» lazzi e negli altri edificj di regio uso.

» Veduto il real decreto del dì 27 di Ottobre  
» 1825 col quale i nostri procuratori presso i col-  
» legj giudiziarij sono incaricati di sostenere e di-  
» fendere in giudizio i diritti di regalia, e di re-  
» gio patronato.

» Veduta la legge del dì 21 di Giugno 1826  
» sul divieto degl'intropetti degli edificj vicini a  
» quelli de' monasteri e de' conservatorj di tutela  
» o di educazione di donne.

» Veduto il real decreto del dì 27 di Agosto  
» 1829 che ha rapporto al decreto di sopra cen-  
» nato del dì 18 di Novembre 1823.

» Veduto finalmente il parere della consulta  
» generale del regno. — Sulla proposizione del  
» nostro consigliere ministro di stato, ministro  
» segretario di grazia e giustizia.

» Veduto il nostro consiglio ordinario di sta-  
» to, abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretia-*  
» mo quanto siegue.

» Art. 1 Le cause d'interesse di regio patro-  
» nato, delle regie fondazioni ecclesiastiche, e di  
» ogni altro diritto di regalia, appartengono esclu-  
» sivamente a' tribunali civili, qualunque sia la  
» somma che si domandi, o la natura dell'azione.

» Art. 2 Appartengono altresì a' tribunali civili le cause delle servitù che si volessero indurre sopra edificj di regio uso, di regio padronato, di regia fondazione ecclesiastica, e sopra case religiose, anche in *possessorio*.

» Art. 3 Non pertanto sono della competenza de' giudici di circondario le azioni degli intestatarj de' beneficj di regio patronato per la esazione degli estaglj de' fondi, nascenti da titoli di affitto, ed in cui non cada questione sul titolo stesso.

» Art. 4 *Le denunzie di nunciazione di nuova opera intorno a tali beni debbono farsi innanzi a' giudici di circondario; ma appartengono a' tribunali civili i giudizi sul diritto della nunciazione, e sulle azioni possessorie che ne dipendono.*

» Art. 5 *Ne' casi di nunciazione di nuova opera, o di attentati qualsivogliano, possono i giudici di circondario, a dimanda delle parti, verificare lo stato materiale de' fondi sopra cui si pretende di essere avvenute le innovazioni, de' quali atti potranno valersi le parti nel giudizio innanzi a' tribunali civili.*

» Art. 6 Le disposizioni del presente decreto non derogano alle disposizioni della legge dei 12 di Dicembre 1816, alle leggi del contenzioso amministrativo de' 21 di Marzo e degli 11 di Ottobre 1817, ed a' privilegi per la esazione concessi a' corpi morali.

» Art. 7 Dichiariamo di non esistere servitù di ogni specie sopra gli edificj di regio uso senza una espressa nostra concessione.



Questo decreto fa eccezione alla regola, ed ordina che i giudizj sul diritto della nunciazione, o sia lo sperimento di tutte le sopra enunciate leggi, come lo sperimento sulle azioni possessorie appartiene ai tribunali, non già ai giudici di circondario. Ma ciò riguarda i beni di regio patronato, di regie fondazioni ecclesiastiche, e di case religiose; non già i beni de' particolari, i quali rientrano nella regola, e sono di competenza dei regj giudici di circondario, come si è detto.

Per far cosa grata ai lettori trascriviamo la quì sotto notata circolare, ma'grado riguarda altra materia.

*Circolare de' 24 Aprile 1830 del ministero di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici circa la costituzione de' patrimonj sacri.*

I Tribunali civili nell' esame de' sacri patrimonj si debbono restringere a vedere soltanto la *per-tinenza* dei beni, e la loro *esenzione* dai vincoli di ipoteca, ed anche di censo, senza entrare innanzi tempo, e viventi il padre, nella discussione del diritto della *legittima* degli altri figliuoli.

2. Che nella valutazione de' beni debbono stare ad *ozione* della parte, o al semplice imponibile, accettandolo per rendita effettiva, o alle norme contenute nell' art. 33 della legge de' 29 Dicembre 1828 per la spropriazione forzata, moltiplicando l' imponibile secondo la legge, e da tal capitale ricavando la rendita in ragione del cinque netto per cento; o all' apprezzo secondo il disposto degli articoli 35, e 104 della Legge medesima. E che in tutti i casi i ducati *cinquanta* debbono essere lordi di fondiaria.

F I N E.

SPA000010086

7/39

30 MAR. 1957

